



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 95/11
Lussemburgo, 20 settembre 2011

Sentenza nella causa T-232/10
Couture Tech Ltd / UAMI

Lo stemma sovietico non può essere registrato come marchio comunitario

La sua registrazione come marchio comunitario deve essere negata anche se esso è contrario all'ordine pubblico e al buon costume soltanto in uno Stato membro.

Il regolamento sul marchio comunitario ¹ prevede che la registrazione di un marchio debba essere esclusa per taluni motivi espressamente previsti nel testo. Ciò si verifica, in particolare, qualora il marchio sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume, anche se tali impedimenti alla registrazione esistono solamente in una parte dell'Unione.

Nel 2006 la Couture Tech Ltd, una società legata alle attività internazionali di uno stilista russo, ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo riprodotto qui di seguito:



L'UAMI ha respinto tale domanda perché il marchio richiesto consisteva nell'esatta raffigurazione dello stemma dell'ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS). Richiamando a fondamento la normativa e la prassi amministrativa in taluni Stati membri - ossia l'Ungheria, la Lettonia e la Repubblica ceca - l'UAMI ha considerato che i simboli in questione sarebbero stati percepiti come contrari all'ordine pubblico e al buon costume da una parte rilevante del pubblico interessato che vive in quella parte dell'Unione europea un tempo assoggettata al regime sovietico.

La Couture Tech Ltd ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l'annullamento di tale decisione.

Nella sentenza di oggi, il Tribunale considera, innanzitutto, che **la registrazione di un marchio deve essere negata quando esso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume in una parte dell'Unione e tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.**

In seguito, il Tribunale rileva che **le nozioni di «ordine pubblico» e di «buon costume» devono essere interpretate** non soltanto facendo riferimento alle circostanze comuni a tutti gli Stati

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

membri ma **prendendo in considerazione le circostanze specifiche degli Stati membri singolarmente considerati** che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato in tale territorio. Il Tribunale precisa che, essendo il regime comunitario dei marchi un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri non sono prese in considerazione, nella fattispecie, per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, dei simboli legati all'ex URSS.

Infine, il Tribunale considera che l'UAMI non ha commesso errori di valutazione nell'affermare, in base a un esame degli elementi relativi alla situazione in particolare in Ungheria, che il marchio richiesto era contrario all'ordine pubblico e al buon costume nella percezione del pubblico di riferimento. Infatti, ai sensi della normativa ungherese, la falce, il martello e la stella rossa a cinque punte sono considerati «simboli di dispotismo» e il loro utilizzo è contrario all'ordine pubblico.

Il Tribunale decide, quindi, che nei limiti in cui la registrazione di un marchio deve essere negata se esso è contrario all'ordine pubblico e al buon costume anche solamente in una parte dell'Unione - ivi compreso in un solo Stato membro - non è necessario valutare gli altri elementi relativi alla percezione del pubblico di riferimento situato in Lettonia e in Repubblica ceca.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Couture Tech Ltd.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106